



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 146 DEL 19/11/2019

OGGETTO: Ricorso al TAR – CT per motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 1750/2018, promosso dalla Soc. Kalos s.r.l . Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale.

L'anno **Duemiladiciannove**, addì **Diciannove** del mese di **Novembre** ore **12,00** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO	P	
2	GIARDINA	CARMELO	VICE SINDACO	P	
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	P	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE		A
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza **Sindaco Prof. P. Lo Turco** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Ricorso al TAR – CT per motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 1750/2018, promosso dalla Soc. Kalos s.r.l . Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale, nominando all'uopo legale dell'Ente l'Avv. Giovanni Marchese con studio legale in Messina.
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**.

mcf/uff.segr.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 154 DEL 18.11.2019

Oggetto:	Ricorso al Tar-Ct, per motivi aggiunti al ricorso R.G.n. 1750/2018, promosso dalla Soc. Kalos S.r.L. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale
Settore	Ufficio Contenzioso
Proponente	Assessore al Contenzioso

La sottoscritta Russo Raffaella, Responsabile dell'Istruttoria dell'Ufficio Contenzioso, dichiara di aver istruito la seguente proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della G.M., attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa di prevenzione della corruzione e dal vigente P.T.P.C.T., di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale in relazione all'oggetto dell'atto, né in situazioni che danno luogo a obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Premesso che:

- in data 05.10.2018 Prot.n. 22490, perveniva a questo Ente il ricorso promosso dalla Soc. Kalos S.r.L., dinanzi al Tar di Catania, per l'annullamento della Deliberazione di C.C. n. 28 del 23.05.2018;;
- con Deliberazione di G.M. n. 158 del 12.11.2018 veniva conferito incarico di rappresentanza legale in giudizio per la difesa dell'Ente all'Avv. Giovanni Marchese;

Visto il ricorso, per motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 1750/2018, dinanzi al Tar di Catania, proposto dalla Soc. Kalos S.r.L., pervenuto a questo Ente in data 07.11.2019 Prot.n. 22329, per l'annullamento della Deliberazione di C.C. n. 22 del 27.05.2019, con vittoria di spese; (**ALL. 1**)

Che, con nota prot. n. 22344 del 07.11.2019, copia del ricorso in questione è stato trasmesso al Responsabile del IV Settore, al Sindaco, all'Assessore al Contenzioso ed al Responsabile del III Settore, al fine di ricevere le opportune valutazioni e/o determinazioni in merito;

Che con disposizione apposta in calce alla suddetta nota Prot.n. 22344/2019, il Sindaco ha comunicato la necessità di resistere in giudizio avverso il suddetto ricorso disponendo all'Ufficio Contenzioso la predisposizione degli atti necessari;

Ritenuto necessario proporre opposizione al suddetto ricorso, conferendo apposito incarico di rappresentanza legale ad un professionista;

Vista la delibera G.M. n. 103 del 28.06.2016, atto di indirizzo per l'affidamento della rappresentanza legale in giudizio del Comune di Giardini Naxos e successiva N. 121 del 31.07.2018 di conferma, che al punto 3) prevede che nell'affidamento della rappresentanza giudiziale si dovrà tener conto anche della *“Conseguenzialità, continuità e complementarietà con altri incarichi avente lo stesso oggetto”*;

Visto l'allegato schema di disciplinare (ALL. 2) recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali di Studio;

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.L.gs n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Vista la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che *“tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso”*;

Considerato che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è soggetta ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Vista la Determina Dirigenziale N. 95 del 09.10.2018 con cui è stato approvato l'elenco dei legali di questo Comune, suddiviso in quattro sezioni, per l'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 24.08.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere assumere il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di €. 2.000,00, compreso Iva, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

1) Autorizzare la costituzione in giudizio e l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa dell'Ente nel ricorso dinanzi al Tar di Catania, per motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 1750/2018, promosso dalla Soc. Kalos S.r.L., di cui meglio in premessa ;

2) Nominare, a tal fine, un legale per la difesa degli interessi dell'Ente nel superiore giudizio, con ogni facoltà di legge a tutela del Comune;

3) Disporre che detto incarico legale risulta conferito nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di incarico - che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale conferito;

4) Prenotare la spesa complessiva di €. 2.000,00 al Cap. 1245 del bilancio di previsione esercizio 2019/2020 , imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;

5) Approvare il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA- CAP.:1245			
Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO €.	ANNO/MESE	IMPORTO €.
2019	1000	2019	1000
2020	1000	2020	1000
TOTALE	2000	TOTALE	2000


7) di dare atto che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;

8) di dare atto che alla liquidazione delle somme a titolo di acconto e saldo si provvederà in base ai termini ed alle condizioni fissate dal disciplinare sottoscritto con il professionista, in conformità allo schema allegato con il presente provvedimento;

9) di demandare al Responsabile del Servizio l'assunzione del provvedimento di impegno di spesa complessivo;

10) dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

11) trasmettere copia al Responsabile del IV Settore ed al Responsabile Ufficio Contenzioso.

L'Istruttore Amministrativo


Il Proponente


AU - 1

STUDIO LEGALE
AVV. ROSA VIVIANA SIDOTI
Via Balduino n.25- 95128 CATANIA
Tel (095) 7167749 cell.3930402960
PEC:rosaviviana.sidoti@pec.ordineavvocaticatania.it

COMUNE DI GIARDINI NAXOS
07 NOV. 2019
Protocollo N° 22359

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEDE DISTACCATA DI CATANIA**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NEL GIUDIZIO R.G. 1750/2018 SEZIONE
IV**

La società Kalos s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. signor Leanza Francesco, nato a Catania il 31.08.1970 (c.f. LNZFNC70M31C351P), con sede in Paternò (CT) via E. Bellia n.160, (p.iva 04729060873), rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Viviana Sidoti (c.f.SDTRVV73B54C351V), con studio in Catania via Balduino n.25, la quale chiede che tutte le comunicazioni e notificazioni inerenti il presente giudizio vengano effettuate al numero di fax 095/8362474, oppure all'indirizzo pec rosaviviana.sidoti@pec.ordineavvocaticatania.it, giusta procura in calce al presente atto

Ricorrente

DICHIARA

Al Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco p.t., presso la sede municipale sita in Giardini Naxos (ME) Piazza Abate Cacciola n.1, c.f. 00343940839

Amministrazione resistente

Alla cooperativa Taormina Due società cooperativa a r.l. in persona del legale rappresentante p.t., p.iva 02762550834, con sede legale in via Trapani n.13 Giardini Naxos (ME);

Controinteressata

DI PROPORRE RICORSO PER L'ANNULLAMENTO

Della deliberazione n.22 del 27.05.2019 del Consiglio Comunale del Comune di Giardini Naxos, pubblicata dal 18.07.2019 al 2.08.2019 sull'albo pretorio, mai notificata, avente ad

oggetto "adozione del Piano di Urbanistica Commerciale del Comune di Giardini Naxos, in variante al P.R.G. vigente, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della L.R. n.28/99" nella parte in cui è stato approvato l'emendamento n.1 cassando dalle previsioni del Piano in oggetto la grande struttura di vendita (individuata nella suddetta Tav. 2 come G1) da insediarsi in c.da Pallio in ditta Kalos srl meglio individuata nello stralcio della Tav. 2;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.

IN FATTO

Con ricorso, notificato in data 25.09.2018 n. di RG 1750/2018, la società ricorrente, impugnava la delibera n. 28 del 23.05.2018 avente ad oggetto "il diniego all'approvazione del progetto per la realizzazione di un insediamento turistico-ricreativo in c.da Pallio (spazio per eventi culturali, verde attrezzato e struttura polifunzionale), insistente sul lotto denominato "B" di cui al parere D.R.U. n.17 del 26.09.2014 – Conferenza dei servizi ex art. D.P.R. n.160/2010 richiamato dall'art. 10 L.R. n.5/2011, presentato dalla Società Kalos s.r.l. con sede in Paternò (CT), via Bellia n.160.

La ricorrente in fatto deduceva che:

- Con istanza prot. SUAP n.16/2010 dell'08.01.2010, aveva presentato un progetto per la realizzazione di un insediamento sportivo da adibire a bowling (detto lotto B) nonché un insediamento per attività commerciale sito nel Comune di Giardini Naxos, c.da Pallio, via Consolare Valeria SS114.

Essendo allocato il suddetto intervento progettuale in zona "E" verde agricolo del P.R.G., approvato con D.A. n.152 del 18.04.1985, occorreva procedere con l'approvazione di una variante semplificata allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. n.447/1998.

Con deliberazione n.54 del 19.09.2011, il Consiglio Comunale di Giardini Naxos approvava la domanda della società ricorrente ed in conseguenza di ciò quest'ultima con istanza prot. SUAP n.7384 del 25.03.2011, presentava una richiesta di concessione edilizia

con annessa domanda di autorizzazione all'esercizio di commercio al dettaglio per grandi strutture di vendita. L'Amministrazione, tuttavia, rimaneva inerte omettendo di dare riscontro alla suddetta richiesta.

A questo punto, la società ricorrente, stante il notevole lasso di tempo decorso, valutava di rivedere, in virtù delle mutate condizioni economiche sociali generali in senso più sfavorevoli alle iniziative imprenditoriali, il progetto iniziale proponendo all'Amministrazione una variante al fine di renderlo maggiormente innovativo, sostenibile e di maggiore interesse collettivo e sociale.

Per tale ragione, con istanza prot. n.5307 del 24.02.2014 presentata all'ufficio SUAP del Comune resistente, la società Kalos srl presentava una variante al progetto già approvato limitatamente al lotto "B", sostituendo l'impianto sportivo bowling con la realizzazione di un insediamento turistico – ricreativo e lasciando invariata l'attività commerciale (lotto "A").

La suddetta proposta di variante veniva presentata in Consiglio Comunale, giusta nota del Sindaco prot. n.3590 del 15.03.2012, avente ad oggetto "applicazione dell'art. 9 D.P.R. n.160/2010 (ex art. 5 D.P.R. 447/98) e dell'art. 25 L.R. 22/96-Atto di indirizzo", con la quale veniva espresso l'avviso che le iniziative produttive in variante allo strumento urbanistico, proposte ai sensi della citata normativa SUAP, venissero previamente poste all'attenzione del Consiglio Comunale affinché l'organo, cui la legge assegnava la competenza ad adottare le scelte riguardante la pianificazione e l'assetto urbanistico del territorio, potesse formulare le proprie valutazioni di massima.

La nuova proposta veniva esitata positivamente dalla Commissione Consiliare ai lavori urbanistici in data 07.03.2014, giusto verbale n.18, sotto forma di atto di assenso preventivo e di indirizzo politico ritenendo il nuovo insediamento nel lotto "B" di notevole importanza nell'organizzazione di eventi volano per la prevalente industria turistica di

Giardini Naxos, oltrechè caratterizzato da ragguardevoli riduzioni del carico volumetrico-urbanistico.

Quindi, con deliberazione n.27 del 05.06.2014, il Consiglio Comunale di Giardini Naxos approvava la proposta di variante sopra indicata come espressione di indirizzo.

La detta proposta acquisiva altresì, tra gli altri, il parere favorevole n.17 del 26.09.2014 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia il quale precisava che lo strumento urbanistico vigente non prevedeva zone compatibili al tipo di insediamento produttivo proposto, così come formulato, ai fini del requisito di cui all'art. 8 del DPR 160/2010, dal responsabile del IV settore del Comune con nota prot. n. 17519 del 10.9.2014; l'area in questione, per come attestato dal Responsabile del IV settore del Comune con nota prot. n. 17519 del 10.09.2014, non risultava interessata da colture specializzate, irrigue o dotate di infrastrutture ed impianto a supporto dell'attività agricola di cui all'art. 2 comma 5 L.R. 71/78, da zone SIC e/o ZPS e non risultava percorsa dal fuoco di cui alla legge 353/2000; inoltre, non erano stati concessi alla ditta in questione aiuti regionali per l'agricoltura. Infine, l'intervento progettuale era compatibile con l'assetto territoriale del Comune di Giardini Naxos tenuto conto, tra l'altro, che la variante urbanistica era localizzata in un'area dotata delle necessarie infrastrutture in un contesto fortemente antropizzato; la stessa veniva approvata anche all'esito della conferenza dei servizi con verbale del 7.10.2014.

Portata la proposta di approvazione della suddetta variante in Consiglio Comunale con parere tecnico favorevole del responsabile del IV settore in data 12.02.2015 con delibera C.C. n.3 veniva disposto un rinvio; del pari con delibera C.C. del 19.02.2015 n.10 veniva deliberato un ulteriore rinvio.

Con nota prot. n.12032 del 7.06.2016, in riscontro alla richiesta dell'amministrazione resistente, l'Assessorato del Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, specificava

che: "...il progetto proposto... concerne la realizzazione di un insediamento turistico-ricreativo che insiste su un lotto (denominato "lotto B") facente parte di un'area interessata, in precedenza, da un progetto relativo ad un insediamento per bowling ed attività commerciale; il progetto in questione è da configurare come una nuova proposta progettuale in sostituzione dell'insediamento previsto (nel previgente progetto) per impianto bowling di cui al lotto "B", mentre la struttura commerciale di cui al lotto "A", visualizzata negli elaborati progettuali, non è oggetto dell'intervento progettuale così come modificato; l'assenso reso da questo Assessorato... di cui al parere n.17/2014 riguarda, pertanto, esclusivamente l'insediamento turistico-ricreativo ricadente nel lotto "B" ...e tale proposta progettuale, in variante al vigente PRG, è stata ritenuta compatibile con l'assetto territoriale in quanto riveste, sotto il profilo urbanistico in relazione al soddisfacimento degli standards di legge, carattere autonomo rispetto alla struttura commerciale (facente parte del precedente progetto di cui all'adiacente lotto "A")...trattasi in ultima analisi di due distinte procedure di conferenze di servizi, di seguito specificate, indette ai sensi di legge: a) progetto per la realizzazione di un insediamento per bowling ed attività commerciale (lotto A e B già approvato con delibera consiliare n.54 del 19.09.2011 ed oggetto di assenso di cui al parere DRU n.29 del 18.11.2010)...b) progetto per la realizzazione di un insediamento turistico-ricreativo (lotto B) di cui al parere DRU n. 17 del 26.09.2014...".

Con atto di diffida e messa in mora del 19.05.2016 inviato all'Assessorato Territorio ed Ambiente Dipartimento Urbanistica con raccomandata a.r. n.14559705394-0, la società Kalos srl diffidava il Comune resistente e l'Assessorato Territorio ed Ambiente, essendo trascorsi invano i termini di legge per la conclusione del procedimento di approvazione chiedendo all'Assessorato l'adozione di ogni atto di sua competenza ivi compresa l'eventuale nomina di un commissario ad acta.

Non avendo avuto riscontro l'originaria richiesta di concessione edilizia prot. n. 7384 del 25.03.2011, la società ricorrente con due distinte istanze prot. n. 18801 e 18802 del 21.10.2016, riproponeva le richieste di permesso di costruire.

Stante il silenzio dell'Amministrazione, la Kalos srl proponeva ricorso al Tar Catania (RG 304/2017) che con sentenza n. 1893/2017 ordinava al Comune di Giardini Naxos di concludere i procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi con provvedimenti espressi entro il termine di giorni 30 dalla notifica. Stante l'inadempimento dell'amministrazione resistente, a seguito ricorso proposto ex art. 112 cpa dalla società ricorrente, il Tar con sentenza n. 878/2018 ordinava al Comune di provvedere sulle istanze della Kalos srl entro giorni 30, nominando in mancanza apposito commissario ad acta.

Seguiva invio di sollecito di conclusione del procedimento da parte della società ricorrente all'Assessorato Territorio ed Ambiente con nota del 19.03.2018, riscontrata con nota del 19.04.2018 prot. n. 6189, in cui si evidenziava lo stupore per la condotta assunta dagli organi comunali che da oltre tre anni non avevano preso alcuna determinazione in merito a fronte di un'aspettativa legittima dell'impresa, tra l'altro generata dal consiglio comunale che con delibera n. 27 del 5.06.2014 aveva formulato preliminarmente, nell'avvio delle procedure ex art. 5 DPR n.447/98 (art. 8 DPR 160/2010), le proprie valutazioni di massima.

A fronte dell'ulteriore silenzio dell'amministrazione, la società ricorrente inviava al comune resistente con nota del 16.05.2018 diffida a procedere.

Il responsabile del IV settore con nota prot. n. 11278 del 21.05.2018 in riscontro ad una nota del Segretario comunale pervenuta via pec il 16.05.2018, precisava che la proposta di variante e gli atti documentali principali relativi alla variante al PRG del lotto B erano ancora pubblicati e che comunque non si condivideva il contenuto del verbale della commissione consiliare n.7 del 24.04.2018 riferendosi il parere negativo al lotto A già

approvato e non già al lotto B da approvare in variante.

Nel redigendo puc il suddetto insediamento aveva trovato la sua collocazione con esito favorevole delle conferenze dei servizi alle quali avevano partecipato anche i rappresentanti dell'amministrazione.

In particolare (cfr. nota prot. n.394/2013 del 24.10.2013, a firma del responsabile del IV settore e del responsabile SUAP), per la stesura dello strumento di attuazione (PUC), la SUAP redigeva il piano urbanistico commerciale, inserendo anche l'area in questione quale variante al PRG così come da proposta approvata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n.54 del 19.09.11, trasmettendolo poi con propria nota prot. Suap Dia n.316 del 27.06.2012 sia al Sindaco che all'Assessorato alle Attività Produttive. Seguiva l'assenso anche da parte della conferenza di servizi.

A dire del responsabile del IV settore, il Consiglio Comunale, alla luce del complesso iter che l'amministrazione aveva svolto e dell'assenso che aveva manifestato al primo ed al secondo progetto, specie dopo il parere favorevole delle conferenze dei servizi del 18.08.2014 e del 7.10.2014, non poteva bocciare per motivazioni generiche e/o ricollegate a non meglio precisati motivi di interesse pubblico il progetto in variante.

Tuttavia, con delibera n. 28 del 23.05.2018 pubblicata dal 28.06.2018 al 13.07.2018 sull'albo pretorio, mai notificata, il Consiglio Comunale si pronunciava sul progetto in variante presentato dalla società ricorrente, rigettando la proposta di approvazione avanzata dal responsabile del IV settore proprio in virtù di un generico interesse pubblico da dover tutelare.

In particolare, emergeva la volontà del consesso comunale di preservare le aree ricadenti in zona "verde agricolo" per garantire una qualità della vita accettabile, nonché di non volere stravolgere il PRG non essendo a suo dire la zona D satura consumando indebitamente le aree agricole in assenza di una pianificazione preventiva, con una ingiustificata

sperequazione urbanistica rispetto ai terreni limitrofi aventi le stesse caratteristiche dell'area in esame.

Per qualche consigliere, inoltre il rigetto della proposta nasceva dall'erronea convinzione che fosse presente anche il lotto A (struttura vendita) a cui non era applicabile l'art. 8 del DPR 160/2010.

La società ricorrente, eccepiva in diritto i seguenti motivi:

1) La violazione dell'art. 8 c. 1 del D.P.R. n. 160/2010, dell'art. 10 c. 2 L.R. n. 5/2011, dell'art. 1 c. 2 e dell'art. 3 L. n. 241/1990, dell'art. 97 Cost., dell'art. 37 L.R. n. 10/2000, degli artt. 14 e ss. L. n. 241/1990. Eccesso di potere, abnormità, illogicità, travisamento dei fatti, sviamento in senso proprio. Violazione del principio di affidamento del privato.

2) Eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza, errore nel presupposto, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta. eccesso di potere per difetto o carenza di istruttoria ex art. 21 octies della legge 241/90. violazione art. 8 del dpr 160/2010.

3) Eccesso di potere per irragionevolezza, errore nel presupposto, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, per difetto o carenza di istruttoria ex art. 21 octies della legge 241/90.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione distaccata di Catania con l'ordinanza depositata il 12.11.2018 rigettava la domanda cautelare richiesta così statuendo: *"...rilevato che, in ragione dei poteri ampiamente discrezionali del Comune in materia urbanistica, la domanda cautelare non appare idonea a tutelare l'interesse della ricorrente al conseguimento del bene della vita perseguito, ossia la dedotta variante del P.R.G., dovendosi all'uopo rinviare la decisione al merito; considerata, inoltre, la carenza del periculum in mora, non costituendo danno grave ed irreparabile ai sensi dell'art. 55*

cpa il dedotto pregiudizio, poiché di natura meramente economica e, dunque, ristorabile in sede risarcitoria; ...respinge la domanda cautelare proposta dalla ricorrente... ”.

Proposto appello, il CGA con ordinanza del n. 109/2019 depositata il 01.03.2019, riteneva che le doglianze dedotte dalla ricorrente erano meritevoli di ottenere un sollecito esame in sede di merito da parte del Tribunale; *“considerato, infatti, che con il provvedimento impugnato l’Amministrazione comunale – della quale va pur fatta salva la discrezionalità, che non permette in concreto la concessione della più incisiva misura cautelare richiesta – ha mancato di farsi carico dei pregressi svolgimenti e risultanze procedurali, fornendo a giustificazione della propria decisione una motivazione che si presenta gravemente generica e apodittica”.*

Nelle more della trattazione del ricorso nel merito con udienza fissata per il giorno 16.01.2020, il Comune resistente con il provvedimento impugnato, cassava illegittimamente dalle previsioni del PUC la struttura in ditta Kalos per le stesse ragioni indicate nella delibera del maggio del 2018 quando il Consiglio comunale aveva respinto la proposta di intervento in esame e ciò nonostante il parere negativo dell’ufficio tecnico, la pendenza del giudizio di primo grado e nonostante l’accoglimento dell’appello da parte del CGA.

Ed invero, il provvedimento impugnato è illegittimo per i seguenti motivi:

DIRITTO

Eccesso di potere, abnormità, illogicità, travisamento dei fatti, sviamento in senso proprio. Violazione del principio di affidamento del privato.

L’Amministrazione ha errato nel cassare dal PUC la struttura vendita in capo alla società Kalos ciò perché innanzitutto ha omesso di considerare come uno dei due lotti (ovvero quello A) era stato già approvato dal Consiglio comunale con la delibera n.54/2011 e come

tale non poteva più essere cassato.

Inoltre, come ben evidenziato dal responsabile del settore IV con la elaborazione del Piano Urbanistico Commerciale non era necessario procedere a variare le zone del P.R.G. tenuto conto che l'approvazione del Piano riguardava solo i criteri oggettivi di apertura delle varie tipologie di esercizio commerciale. In particolare, nella proposta di delibera il responsabile così rilevava: *"...per quanto attiene all'apertura di medie strutture di vendita queste possono essere aperte in tutte le zone ad eccezione della zona F e nei casi previsti devono avere anche il parcheggio. La programmazione della grande distribuzione deve contribuire e riqualificare il tessuto urbano comunale...., nel territorio comunale sono consentite aperture di grandi strutture di vendita che non sperino i mq 2500 di vendita... tali tipologie di strutture sono consentite nella zona D1 e D2 (Chianchitta – Pallio) in quanto in tali zone ne consentono la realizzazione con i dovuti accorgimenti afferenti la viabilità, derivanti da apposito studio in ossequio all'art. 17 comma 2 del D.P. 11/07/2000.*

Si conclude facendo presente che il PUC è stato sottoposto già alla procedura VAS di cui all'art. 13 comma 1 del d.lgs 152/2006 e che l'Assessore al Territorio ed Ambiente ha espresso il parere motivato favorevole con decreto n.136/GAB in data 27.04.2015".

Ancora il medesimo responsabile del IV settore con nota del 27.05.2019 prot. n. 11379 in relazione all'emendamento proposto da taluni consiglieri comunali avente ad oggetto la cassazione dal PUC dell'intervento Kalos, nell'esprimere parere negativo all'accoglimento dell'emendamento così si esprimeva: *"...rilevato che per la proposta in esame, le conferenze dei servizi tenutesi prima per l'approvazione della variante urbanistica e successivamente per quella commerciale hanno visto la partecipazione e la presidenza della parte politica, in coerenza con l'indirizzo espresso per la redazione del PUC, che prevede l'inserimento dell'iniziativa in ditta Kalos srl; accertato che non è stato ancora*

definitivo il ricorso al Tar Catania, a seguito di reinvio degli atti da parte del CGA di Palermo in ordine a tale iniziativa; considerato che a parere dello scrivente per opporsi ad iniziative private imprenditoriali, le argomentazioni devono essere circostanziate e sostenute anche da ragioni di forte interesse pubblico... si esprime parere negativo alla cassazione dalle previsioni del PUC della struttura in ditta Kalos”.

Il Consiglio comunale, contravvenendo del tutto alle indicazioni dell'ufficio tecnico e ai pareri positivi espressi dall'Assessorato Regionale e dalla conferenza dei servizi, senza alcuna valida motivazione, cassava l'intervento della società Kalos dal PUC dimostrando in tal modo un assoluto ed evidente eccesso di potere.

Si ricorda, inoltre, che come già evidenziato nel ricorso principale, il Consiglio comunale ha sempre mostrato sia politicamente che tecnicamente di condividere il progetto in questione; e ciò sin dalla approvazione del primo progetto avvenuto da parte del Consiglio comunale con delibera n. 54 del 19.09.2011 allorquando venne approvata la prima variante semplificata avente ad oggetto il lotto A (struttura vendita) ed un diverso lotto B (impianto sportivo bowling).

In questo contesto, il Consiglio comunale non valutò affatto negativamente la variante sotto il profilo del consumo delle aree agricole o della carenza di una pianificazione complessiva del territorio, accettando ed approvando la proposta di modificare l'area in questione da “E” a “D”.

Del pari, in relazione alla variante al progetto originario del lotto B, il Consiglio Comunale con delibera n. 27 del 5.06.2014 aveva dato il proprio assenso con un chiaro indirizzo politico ad intraprendere la procedura in questione, non ritenendo affatto tale variante lesiva di quei principi di ordine pubblico citati nella delibera oggetto di impugnazione.

Anzi, era stata pienamente condivisa la proposta di approvazione del responsabile del IV

settore il quale aveva evidenziato che l'intervento proposto era *"rispondente agli obiettivi di sviluppo del territorio, costituendo maggiore attrazione per la collettività, non solo in termini di indotto turistico commerciale, ma anche in termini di riqualificazione urbana dell'intera zona"*.

A ciò si aggiunga che la predetta variante al progetto aveva acquisito i seguenti pareri favorevoli:

- 1) parere favorevole dell'Asp Messina- Dipartimento di Prevenzione Sportello Unico prot. n.90 del 31.07.2014;
- 2) parere favorevole dell'Asp Messina- Dipartimento di Prevenzione Sportello Unico struttura complessa servizio di prevenzione e sicurezza< ambienti e luoghi di lavoro prot. n. 5815 del 5.08.2014;
- 3) parere favorevole espresso dall'Ufficio del Genio Civile prot. n. 133253 del 5.08.2014;
- 4) parere favorevole n.17 del 26.09.2014 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente.
- 5) Nulla osta rilasciato dall'Anas di Catania prot. n.2451 del 4.02.2015.

Inoltre, con i verbali di conferenza dei servizi del 18.08.2014 e del 7.10.2014 veniva deliberato l'accoglimento della domanda presentata dalla ditta Kalos srl.

Inoltre, la modifica dell'area in questione in D era stata inserita nel redigendo Puc ottenendo l'assenso, anche in questo caso, della conferenza dei servizi. In particolare era stato previsto l'inserimento delle grandi strutture di vendita proprio in tale area (cfr. D.A. 136/2005).

Da quanto esposto, emerge chiaramente come tutto l'iter che aveva riguardato l'approvazione di tale variante (lotto B) era stato positivamente esitato sia dal Consiglio Comunale (che era stato l'organo che per primo aveva dato il proprio assenso all'iniziativa con la delibera n.27 del 5.06.2014) che dagli altri organi comunali con ciò creando la legittima aspettativa in capo alla società ricorrente di approvazione della proposta

progettuale in questione.

Dall'esame della documentazione in atti emerge ictu oculi l'eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, sviamento in senso proprio in capo al Consiglio Comunale il quale investito della vicenda sin dal lontano 2011, aveva sempre approvato l'idea progettuale mai frapponendo limiti od ostacoli all'iniziativa, giustificati dalla volontà di salvaguardare il verde agricolo o da altre ragioni.

Né vale la considerazione per cui, essendo il Consiglio Comunale l'unico organo competente a deliberare in ordine alla variante, gli atti compiuti ed i comportamenti tenuti da organi diversi, in vista della finale determinazione, non avrebbero potuto avere l'effetto di ingenerare alcun affidamento.

Sul punto, fermo restando che lo stesso Consiglio Comunale aveva determinato l'affidamento con la propria condotta in capo alla società ricorrente, in particolare, è stato sostenuto che: *"...Occorre invero distinguere tra l'operatività del principio di tutela del legittimo affidamento che presuppone, sul piano soggettivo, l'affidamento ragionevole generato dal comportamento univoco di una amministrazione pubblica, unitariamente considerata, dalla competenza dell'organo che eserciti la potestà pubblica, rilevante, sul piano oggettivo, ai fini della legittimità dell'atto emanato. Una volta accertata, quindi, la necessità di una puntuale motivazione sotto il profilo delle scelte urbanistiche oppositive alla realizzazione dell'impianto, deve convenirsi con il primo giudice che le ragioni poste a base del diniego,, fondate quasi esclusivamente su valutazioni di carattere paesaggistico- ambientale, da un lato si pongano in contrasto con accertamenti già positivamente raggiunti in sede di procedimento di VAS, divenuti inoppugnabili, e, dall'altro, non rivelino precise scelte di tipo urbanistico idonee a supportare il rifiuto di variante..."* (cfr. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 6 agosto 2013 n. 4151).

In merito alla valutazione compiuta dal Comune circa la conservazione dell'area a

destinazione agricola, va osservato come una simile scelta avrebbe dovuto essere operata al termine di una ponderata valutazione circa le implicazioni dell'insediamento produttivo (quindi, anche valutando le opportunità di sviluppo che erano state tenute in considerazione al momento dell'avvio del procedimento), nella specie del tutto mancata.

In considerazione di quanto esposto e della circostanza per cui era ancora pendente il giudizio principale, il consiglio comunale non poteva cassare l'intervento Kalos dal PUC per di più con motivazioni fumose e generiche.

D'altronde, nella vicenda che ci occupa, tutti i pareri tecnici dei competenti Enti e uffici preposti alla tutela e all'assetto del territorio erano stati di segno favorevole all'intervento, sui quali il Consiglio Comunale non aveva controdedotto in maniera altrettanto puntuale; anzi con la delibera n.54 del 2011 prima e con la delibera n.27 del 2014 dopo, il Consiglio Comunale aveva approvato la variante dell'area in questione da E a D.

Si osserva inoltre che comunque in relazione al lotto A il progetto era stato approvato con la delibera n.54/2011 e che già era stato chiesto il rilascio del permesso di costruire.

Avverso il silenzio del comune, la società ricorrente aveva dovuto agire anche impugnando il silenzio e promuovendo un giudizio di ottemperanza. Da qui l'accoglimento dell'emendamento risulta ancor più illegittimo.

Per quanto esposto, il sottoscritto nel nome chiede

PIACCIA

All'Ill.mo Tar adito, così statuire: dichiarare la nullità e/o illegittimità, con ogni conseguente statuizione di annullamento, dell'atto impugnato.

Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, iva e cpa.

Si allegano atti come da indice del fascicolo.

Ai sensi dell'art. 9 della legge n.488/99, modificato dalla legge n.91/2002 e succ. modifiche, si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti non comporta il

versamento di alcun contributo unificato non ampliando in misura significativa l'oggetto della controversia.

Con osservanza

Catania 29 ottobre 2019

Avv. Rosa Viviana Sidoti

PROCURA SPECIALE ALLE LITI

Il sottoscritto Leanza Francesco, nato a Catania il 31.08.1970 (c.f. LNZFNC70M31C351P) in qualità di legale rappresentante della società Kalos s.r.l. (p.iva 04729060873), con sede in Paternò (CT) via E. Bellia n.160, delega l'Avv. Rosa Viviana Sidoti con studio in Catania via Balduino n.25 (fax 095/8362474, c.f. SDTRVV73B54C351V, pec: rosaviviana.sidoti@pec.ordineavvocaticatania.it), a rappresentare e a difendere la suddetta società in ogni fase e grado del presente ricorso per motivi aggiunti nel giudizio RG 1750/2018 promosso innanzi al Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia, sede distaccata di Catania, contro il Comune di Giardini Naxos in persona del Sindaco p.t. e nei confronti di cooperativa Taormina Due società cooperativa a r.l. in persona del legale rappresentante p.t., p.iva 02762550834, con sede legale in via Trapani n.13 Giardini Naxos (ME), avente ad oggetto l'annullamento della deliberazione n.22 del 27.05.2019 del Consiglio Comunale del Comune di Giardini Naxos, pubblicata dal 18.07.2019 al 2.08.2019 sull'albo pretorio, mai notificata, nella parte in cui è stato approvato l'emendamento n.1 cassando dalle previsioni del Piano in oggetto la grande struttura di vendita (individuata nella suddetta Tav. 2 come G1) da insediarsi in c.da Pallio in ditta Kalos srl meglio individuata nello stralcio della Tav. 2; di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale conferendole ogni e più ampio potere di legge per ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso quello di proporre domande cautelari, di rinunciare ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari, a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio, la proposizione di impugnazioni, reclami ed appelli, nonché di agire in sede esecutiva. Eleggo domicilio in Catania via Balduino n.25 presso lo studio dell'avv. Rosa Viviana Sidoti. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Catania, li 29/10/2019

Kalos srl

n.q. Leanza Francesco



Vero e autentico è lo firmo
Avv. Rosa Viviana Sidoti

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994 n. 53

Io sottoscritto Avv. Rosa Viviana Sidoti, con Studio Legale in Catania Via Balduino n.25, codice fiscale SDTRVV73B54C351V, iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Catania, avente indirizzo PEC rosaviviana.sidoti@pec.ordineavvocaticatania.it risultante sia dal REGINDE che dall'albo tenuto dal suddetto Consiglio dell'Ordine, ai sensi della L. 53/94 e successive modifiche, nella mia qualità di difensore e rappresentante in giudizio nonché domiciliatario della società Kalos s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. signor Leanza Francesco, nato a Catania il 31.08.1970 (c.f. LNZFNC70M31C351P), con sede in Paternò (CT) via E. Bellia n.160, (p.iva 04729060873),

NOTIFICO

gli allegati atti e cioè:

- ricorso per motivi aggiunti nel giudizio RG 1750/2018 Tars Catania contro il Comune di Giardini Naxos in persona del Sindaco p.t. e nei confronti di cooperativa Taormina Due società cooperativa a r.l. in persona del legale rappresentante p.t., p.iva 02762550834, con sede legale in via Trapani n.13 Giardini Naxos (ME), avente ad oggetto l'annullamento della deliberazione n.22 del 27.05.2019 del Consiglio Comunale del Comune di Giardini Naxos, pubblicata dal 18.07.2019 al 2.08.2019
- procura ad litem relativa al ricorso per motivi aggiunti sopra indicato sottoscritta in data 29.10.2019 del rappresentante legale di Kalos srl con firma autenticata dallo scrivente;

A:

Comune di Giardini Naxos in persona del Sindaco p.t. con sede municipale sita in Giardini -Naxos (ME) Piazza Abate Cacciola n.1, c.f. 00343940839 presso il suo procuratore costituito e domiciliatario Avv. Giovanni Marchese con studio in Messina via S. Giovanni Bosco n.30 del foro di Messina mediante invio degli stessi al suo indirizzo PEC marchese.giov@pec.giuffre.it, reperito sia dal pubblico registro REGINDE che dall'albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Messina;

-Alla cooperativa Taormina Due società cooperativa a r.l. in persona del legale rappresentante p.t., p.iva 02762550834, con sede legale in via Trapani n.13 Giardini Naxos (ME), mediante invio degli stessi al suo indirizzo PEC taormina2.coop@pec.it tratto dal pubblico registro INIPEC

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3-bis, comma 2, e dell'art.6 comma 1 della L. 53/94, e dell'art. 16 undecies, comma 3, D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012, che la procura ad litem notificata sopra indicata è copia informatica conforme all'originale cartaceo da cui è stata estratta e che il nome del file notificato é: "procura ad litem". Attesto infine che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene in allegato la Procura alle liti anch'essa sottoscritta digitalmente.

Catania 29.10.2019

Avv. Rosa Viviana Sidoti

Da : "Per conto di: marchese.giov@pec.giuffre.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A : "Comune di Giardini Naxos - Protocollo" <protocollogiardininaxos@pec.it>, "Comune di Giardini Naxos - Contenzioso" <contenziosogiardininaxos@pec.it>
Cc :
Data : Wed, 6 Nov 2019 17:05:37 +0100
Oggetto : POSTA CERTIFICATA: COMUNE GIARDINI NAXOS c/ KALOS srl (giudizio amministrativo Tar di Catania). Deliberazione di G.M. n. 158 del 12.11.2018. Notificazione ricorso per motivi aggiunti. Fissazione U.P. del 16.11.2020. Comunicazione sullo stato della pratica.

Spett.le
Comune di Giardini Naxos
Ufficio Contenzioso,

Vi trasmetto la lettera di cui all'oggetto, con il relativo allegato.
Distinti saluti,
avv. Giovanni Marchese

Dettaglio Email

Mittente: contenziosogiardininaxos@pec.it

Destinatari: protocollojiardininaxos@pec.it

Data: 07-11-2019 Ora: 8:16 Num. Protocollo: Del:

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: COMUNE GIARDINI NAXOS c/ KALOS srl (giudizio amministrativo Tar di Catania). Deliberazione di G.M. n. 158 del 12.11.2018. Notificazione ricorso per motivi aggiunti. Fissazione U.P. del 16.1.2020. Comunicazione sullo stato della

Testo Email



Al. E

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice Fiscale n.00 343 940 839

N. REG./2019

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciannove, il giornodel mese di, in Giardini Naxos e nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, il Comune di Giardini Naxos (di seguito Comune), sede di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00 343 940 839, in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Dott.ssa Roberta Freni, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità;

Da una parte

E

L'Avv. con studio in, in via (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista"), in qualità di legale dell'Ente

Dall'altra

Premesso che:

Il Comune di Giardini Naxos deve proporre opposizione al ricorso al Tar-Ct per motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 1750/2018, promosso dalla Soc. Kalos S.r.L.;

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. del immediatamente esecutiva, si è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi;

Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

Ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

ART. 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente nel ricorso al Tar-Ct per motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 1750/2018, promosso dalla Soc. Kalos S.r.L., per il solo grado o la sola fase del giudizio attualmente pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto – a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.

- a rappresentare e/o difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare – in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente – tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione;

- a promuovere e/o resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All'atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

Il Professionista al momento del ritiro della suddetta documentazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l'incarico, al contenuto dello stesso.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio *curriculum vitae* per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del *curriculum*, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell'incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo.

ART. 2

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

ART. 3

Le parti, così come sopra indicate con il presente atto, ai sensi dell'art. 2233, terzo comma del Codice Civile, e dell'art. 2 bis della legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilita per l'intero procedimento dell'incarico, per cui L'Avv. assume la rappresentanza e la difesa del Comune di Giardini Naxos, giusta Delibera di Giunta Comunale n..... del ed accetta il compenso stabilito di €. **2.000,00** compreso IVA e CPA e spese generale di studio, come per legge, per l'intero procedimento.

ART. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive

necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione. Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

ART. 5

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a carico dell'Ente.

ART. 7

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Abate Cacciola;
- il Professionista in, via..... ;

ART. 8

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per motivate ragioni.

ART. 9

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 10

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART. 11

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura. La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti

competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziari adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista **un anticipo pari ad €. 1.000,00**, comprensivo di Cpa, Iva e ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, da liquidarsi dietro presentazione di fattura e copia degli atti di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

ART. 12

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 13

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 14

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR. 26.04.1986, n°13.

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE

L'Avv., dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli artt. del presente contratto e di approvarle espressamente.

IL PROFESSIONISTA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE


N. 154 DEL 18.11.2019

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 12.11.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Roberta Freni




PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di € 2.000,00 sull'intervento Cap. 1245 del bilancio comunale.

Sp. 100
Giardini Naxos 12/11/19


IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dott. Mario Cavallaro



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente
P. Lo Jacono

L'Assessore Anziano
Dott. C. Villari



Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Freni

La presente è copia conforme all'originale

Lì _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

- Dott.ssa R. Freni -

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale

- Dott.ssa Roberta Freni -

L'Istruttore Amministrativo